



Bruxelles, 13 febbraio 2017
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:

2016/0379 (COD)
2016/0380 (COD)
2016/0377 (COD)
2016/0378 (COD)
2016/0382 (COD)
2016/0376 (COD)
2016/0381 (COD)
2016/0375 (COD)

5800/1/17
REV 1

ENER 24
CLIMA 13
CONSOM 28
TRANS 35
AGRI 51
IND 20
ENV 88
COMPET 84
FISC 39
ECOFIN 81
RECH 37
IA 23
CODEC 129

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

n. doc. Comm.: 15135/16 ENER 418 ENV 758 CLIMA 169 COMPET 637 CONSOM 301
FISC 221 IA 131 CODEC 1809
+ ADD 1 – 2
15150/16 ENER 420 ENV 760 CLIMA 171 COMPET 640 CONSOM 302
FISC 222 IA 133 CODEC 1816
+ ADD 1
15151/16 ENER 421 IA 136 CODEC 1817
+ ADD 1
15149/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815
+ ADD 1
15120/16 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650
IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802
15091/16 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340
IA 124 CODEC 1789
+ ADD 1
15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN 1152 RECH 341
IA 125 CODEC 1797
+ ADD 1
15090/16 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788
+ADD 1

Oggetto: Pacchetto "Energia pulita (**prima lettura**)
a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

- b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
 - c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica
 - d) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)
 - e) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
 - f) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
 - g) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
 - h) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013
- Scambio di opinioni
-

I. Introduzione delle proposte legislative

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha adottato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei". Tale pacchetto, che contiene otto proposte legislative, è il più ampio, in termini di portata e dimensioni, mai presentato dalla Commissione nel settore dell'energia. Il pacchetto, che comprende la comunicazione, le valutazioni d'impatto e altri documenti di accompagnamento, consta di oltre 3500 pagine. L'obiettivo è trasformare il sistema energetico dell'Unione dell'energia per il 2030 e oltre, verso un'economia a basse emissioni di carbonio, creando nel contempo benefici per l'occupazione, i consumatori, la crescita economica, l'innovazione e la competitività. Il pacchetto persegue tre obiettivi principali: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori.

L'intero pacchetto è stato presentato nella sessione del Consiglio TTE (Energia) del 5 dicembre 2016. La prima presentazione dettagliata di tutte e otto le proposte nel Gruppo "Energia" è stata portata a termine in gennaio e all'inizio di febbraio 2017. Le iniziative del pacchetto proposto dalla Commissione sono strettamente interconnesse; per questa ragione, l'esame obbligatorio delle valutazioni d'impatto delle otto proposte è già iniziato. In questa fase iniziale dell'esame la maggior parte delle delegazioni mantiene riserve d'esame su tutte le proposte.

In linea con le priorità della presidenza maltese, è stato avviato l'esame dettagliato delle due proposte sull'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia al fine di giungere a un orientamento generale, se possibile, nel corso dell'attuale mandato.

Gli elementi principali delle proposte legislative sono esposti di seguito.

Mercato dell'energia elettrica

Sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno più volte sottolineato che un mercato integrato dell'energia pienamente funzionante è lo strumento migliore per garantire prezzi dell'energia accessibili, assicurare l'approvvigionamento energetico e permettere l'integrazione economicamente efficiente di maggiori volumi di energia elettrica da fonti rinnovabili. I prezzi competitivi sono fondamentali per la crescita e il benessere dei consumatori nell'Unione europea e, di conseguenza, sono il fulcro della politica energetica dell'UE.

L'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica si basa sulle norme contenute nel "terzo pacchetto Energia" che ha portato progressi tangibili per i consumatori e ha migliorato la loro posizione nei mercati dell'energia. Ha determinato altresì una maggiore liquidità dei mercati europei dell'energia elettrica e ha nettamente aumentato gli scambi transfrontalieri.

Tuttavia, in seguito a nuovi sviluppi i mercati europei dell'energia elettrica hanno subito profondi cambiamenti. La quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) è notevolmente aumentata e l'energia rinnovabile è diventata più competitiva sotto il profilo dei costi. La tendenza a utilizzare energia elettrica da rinnovabili proseguirà; si tratta infatti di un requisito fondamentale per soddisfare gli obblighi dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi sul clima. Il futuro mercato dell'energia elettrica sarà caratterizzato da una produzione più variabile e decentrata, da una maggiore interdipendenza tra gli Stati membri e da nuove opportunità tecnologiche che permetteranno ai consumatori di ridurre le bollette e partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica tramite la gestione attiva della domanda, l'autoconsumo e lo stoccaggio dell'energia.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha presentato nel pacchetto di novembre 2016 le proposte di rifusione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del regolamento sul mercato dell'energia elettrica e del regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). È stata inoltre presentata la proposta di un nuovo regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.

La legislazione proposta mira ad adeguare le vigenti regole alle nuove realtà del mercato mediante maggiore flessibilità, consentendo la libera circolazione dell'energia elettrica in presenza di segnali di prezzo non falsati, conferendo al contempo un ruolo attivo ai consumatori, traendo i massimi benefici dal coordinamento transfrontaliero e fornendo i segnali e gli incentivi adeguati a orientare gli investimenti necessari per rendere il sistema energetico europeo maggiormente caratterizzato da basse emissioni di carbonio e più competitivo. Attribuirà inoltre priorità a soluzioni di efficienza energetica e contribuirà all'obiettivo dell'Unione di creare occupazione e crescita e di attrarre investimenti.

Le norme proposte sull'assetto del mercato dell'energia elettrica mirano a stabilire condizioni di parità per tutte le risorse e integrare le rinnovabili nel mercato, rafforzando nel contempo i mercati a breve termine, in modo da creare per le risorse rinnovabili che sono variabili e meno prevedibili le migliori opportunità per operare in modo efficace sotto il profilo dei costi in un contesto di mercato, avvicinandole ai mercati in tempo reale e migliorando i mercati di bilanciamento. Inoltre, al fine di attrarre gli investimenti necessari nel mercato dell'energia elettrica, la legislazione proposta intende migliorare i segnali di prezzo, ad esempio, eliminando i massimali di costo per garantire che i prezzi riflettano il valore reale dell'energia elettrica nelle ore di punta e rafforzando il quadro normativo vigente per garantire che i segnali di prezzo possano orientare la localizzazione geografica dei nuovi investimenti e delle decisioni sulla produzione (ad esempio attraverso zone di prezzo allineate con la congestione strutturale nella rete di trasmissione).

Al fine di rendere più flessibile il sistema dell'energia elettrica, le norme proposte mirano a consentire la gestione attiva della domanda ai fini di una piena partecipazione al mercato, anche fornendo a ogni consumatore l'accesso a un contratto di fornitura di energia elettrica con prezzi dinamici e un contatore intelligente dotato di un insieme minimo di funzionalità. Inoltre, le norme proposte dovrebbero incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione a migliorare l'efficienza delle loro operazioni nel contesto di una produzione di energia da fonti rinnovabili più variabile, salvaguardando nel contempo il loro ruolo di facilitatori di mercato neutrali.

Pur tenendo conto dell'importanza di assicurare investimenti adeguati nel mercato dell'energia elettrica e di migliorare la capacità dei mercati di generarli mediante le riforme programmate, l'introduzione di meccanismi di regolazione della capacità dovrebbe rispettare determinate condizioni; sono proposte a tal fine misure per allineare meglio tali meccanismi di regolazione della capacità tra gli Stati membri al fine di evitare conseguenze negative per il funzionamento del mercato interno. I meccanismi di regolazione della capacità saranno fondati su una valutazione dell'adeguatezza delle risorse trasparente e applicata a livello UE e dovrebbero consentire un'efficace partecipazione transfrontaliera.

Inoltre e al fine di migliorare la preparazione ai rischi del sistema dell'energia elettrica dell'UE, è prevista una valutazione dei rischi più sistematica fondata su metodi comuni e da svolgersi in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri avrebbero l'obbligo di elaborare piani di preparazione ai rischi contenenti due parti: una parte che rifletta le misure nazionali e una seconda parte che stabilisca le misure da concordare in anticipo tra gli Stati membri in un contesto regionale, tra cui "prove di stress" regionali, procedure per la cooperazione in diversi scenari di crisi e un accordo su come far fronte a situazioni di crisi dell'energia elettrica simultanea.

Al fine di migliorare la concorrenza nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica, la legislazione proposta prevede l'eliminazione progressiva della regolamentazione generalizzata dei prezzi consentendo nel contempo la regolamentazione provvisoria dei prezzi per i consumatori vulnerabili. Al fine di aumentare il coinvolgimento dei consumatori si limita l'utilizzo di imposte sulla risoluzione dei contratti e sono rafforzate le norme per la diffusione dei contatori intelligenti. Si promuove la fiducia dei consumatori verso i siti web che consentono di effettuare confronti e si propongono principi che garantiscono che le bollette energetiche siano chiare e di facile comprensione. Infine, per consentire lo sviluppo di nuovi servizi da parte di nuovi operatori e società di servizi energetici, sarà assicurato l'accesso non discriminatorio ai dati dei consumatori.

Energia rinnovabile

La proposta intende rivedere parzialmente la direttiva 2009/28 sull'energia da fonti rinnovabili.

Propone l'obiettivo vincolante a livello di UE di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27% del consumo lordo di energia finale dell'Unione nel 2030, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014.

La proposta contempla i regimi di sostegno, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile, la cooperazione regionale, le garanzie di origine, le procedure amministrative, l'informazione e la formazione e i criteri di sostenibilità e risparmio di emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili ricavati dalla biomassa. Riguarda tre settori d'uso finale: energia elettrica ("E-FER"), riscaldamento e raffreddamento ("R&R-FER") e trasporti ("FER-T").

I nuovi elementi principali della proposta sono descritti di seguito.

Gli Stati membri dovrebbero determinare i propri contributi nazionali all'obiettivo generale vincolante dell'UE per il 2030, utilizzando come base l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 di cui alla direttiva 2009/28/CE sull'energia da fonti rinnovabili, attualmente in vigore. La proposta include principi generali a cui gli Stati membri dovrebbero attenersi quando sviluppano regimi di sostegno al fine di garantirne la stabilità e far sì che le rinnovabili siano reattive al mercato. Ciò includerebbe segnatamente una clausola di non retroattività, un approccio basato sul mercato, la certezza per gli investitori tramite i piani triennali degli Stati membri e la parziale apertura dei regimi di sostegno (10-15%) a produttori che si trovano in altri Stati membri, con l'obiettivo di ridurre i costi di diffusione delle rinnovabili e stimolare le soluzioni regionali.

Gli Stati membri dovrebbero istituire uno "sportello unico" che coordini l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni per i richiedenti che intendono costruire/gestire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa infrastruttura di trasmissione e distribuzione. La procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe avere una durata superiore a tre anni e per gli impianti al di sotto dei 50 kW dovrebbe essere sufficiente una semplice notifica; per il "ripotenziamento" di impianti esistenti la procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe durare al massimo un anno, e si prevede anche una notifica semplificata. La proposta definisce inoltre alcune norme minime per quanto concerne i diritti dei produttori autonomi di energia rinnovabile (su piccola scala), dei consumatori autonomi e delle comunità energetiche rinnovabili. La proposta include altresì un obbligo in capo agli Stati membri di facilitare, dal punto di vista amministrativo, la definizione di contratti di acquisto di energia.

Per quanto concerne il riscaldamento e il raffreddamento, la proposta fornisce agli Stati membri opzioni per accrescere la loro quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffreddamento (cercando di incrementare di 1 punto percentuale all'anno l'uso di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffreddamento), e istituisce diritti di accesso non discriminatori ai sistemi locali di teleriscaldamento e teleraffreddamento per i produttori di energia rinnovabile. Per quanto concerne i trasporti, la proposta introduce un obbligo per i fornitori europei di carburante per trasporto di rifornire il mercato con una quota crescente di combustibili avanzati rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (biocarburanti, biogas, energia elettrica da fonti rinnovabili e combustibili rinnovabili liquidi o gassosi di origine non biologica), dall'1,5% nel 2021 al 6,8% nel 2030, riducendo nel contempo la quota massima di biocarburanti liquidi prodotti da colture alimentari o foraggere. Parallelamente, la proposta non include l'attuale obiettivo nazionale vincolante per il 2020 di una quota del 10% di energia rinnovabile nei trasporti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero istituire banche dati nazionali interconnesse al fine di tracciare i combustibili rinnovabili utilizzati nel riscaldamento, nel raffreddamento e nei trasporti e di consentire il calcolo dei relativi parametri pertinenti.

Per quanto concerne i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa, la proposta introduce nuovi criteri di sostenibilità per la biomassa forestale, amplia i criteri di sostenibilità per includere i combustibili ricavati dalla biomassa, aumenta i tassi minimi relativi al risparmio di emissioni di gas a effetto serra da vari tipi di biocarburanti e prevede che le grandi centrali elettriche alimentate da biomassa ricorrano alla tecnologia di produzione combinata di energia elettrica e calore altamente efficiente.

La proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia¹ contiene disposizioni relative al superamento di un "divario" tra i contributi nazionali aggregati e la traiettoria lineare verso l'obiettivo generale vincolante a livello di UE per il 2030 - la questione del "cosa succederebbe se". Tali disposizioni includono eventuali misure aggiuntive da parte degli Stati membri e a livello dell'Unione che dovrebbero garantire il raggiungimento dell'obiettivo a livello di UE.

La Commissione istituirà un quadro finanziario di sostegno con l'obiettivo di potenziare l'utilizzo dei fondi dell'Unione in modo da favorire il conseguimento degli obiettivi della direttiva e incentivare le ambizioni degli Stati membri nella diffusione dell'energia rinnovabile.

¹ Nota: cfr. doc. 15090/16, articolo 27.

Efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia

Sulla base del principio dell'"efficienza energetica in primis", la revisione mirata della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia intende conseguire occupazione, crescita e sicurezza dell'approvvigionamento, nonché contribuire agli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione da qui al 2030. In quest'ottica, le misure proposte cercano di portare avanti il medesimo livello di impegno in termini di efficienza energetica dimostrato fino al 2020, e riguardano in particolare la ristrutturazione dell'attuale parco immobiliare, altamente inefficiente.

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 fissano un obiettivo indicativo di efficienza energetica del 27% a livello dell'UE. Le conclusioni chiedono anche che tale obiettivo sia riesaminato entro il 2020, tenendo presente un livello del 30%. Avendo eseguito il riesame, la Commissione suggerisce ora un obiettivo vincolante per l'UE del 30%. Tale obiettivo generale è espresso come consumo massimo di 1 321 Mtep di energia primaria e 987 Mtep di energia finale nel 2030 nell'UE, che gli Stati membri devono prendere in considerazione in fase di definizione dei propri contributi indicativi nazionali di efficienza energetica.

Si propone di prorogare l'obbligo di risparmio energetico annuale dell'1,5% fino al 2030 ed eventualmente oltre. I regimi obbligatori di efficienza energetica sono messi sullo stesso piano delle misure alternative di effetto equivalente, introducendo maggiore flessibilità. Le nuove norme impongono agli Stati membri di prendere in considerazione la povertà energetica nel momento in cui definiscono le misure più opportune. La direttiva chiarisce inoltre i requisiti relativi alle modalità di calcolo del risparmio energetico e riesamina gli obblighi di misurazione e fatturazione per quanto concerne il riscaldamento, per rendere le bollette energetiche più trasparenti e a misura di utente.

Il riesame della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia impone agli Stati membri di avere una visione chiara sulla decarbonizzazione del loro parco immobiliare entro il 2050 mediante una strategia di ristrutturazione a lungo termine che definisca chiare tappe da qui al 2030. Al fine di mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione, la Commissione propone di introdurre meccanismi tesi ad affrontare le disfunzioni nei finanziamenti e gli ostacoli al mercato e ha avviato un'iniziativa Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti. La proposta incoraggia il ricorso alle tecnologie moderne negli edifici introducendo un indicatore d'intelligenza e intende garantire un'ampia disponibilità di infrastrutture adeguate per la ricarica di veicoli elettrici in tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali. Rivede inoltre il metodo di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia al fine di valutare adeguatamente l'energia rinnovabile e affrontare il divario in termini di prestazioni tra il fabbisogno energetico calcolato e il consumo effettivo.

Governance

In assenza di obiettivi vincolanti a livello nazionale per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica per il periodo successivo al 2020 (che il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha escluso) e nel quadro dell'accordo di Parigi, la proposta definisce un meccanismo di cooperazione e controllo; esso dovrebbe contribuire a garantire che gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia, tra cui, in particolare, gli obiettivi a livello di UE per il 2030 per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, nonché gli obiettivi dell'UE in materia di clima, siano raggiunti congiuntamente, e che l'ampia gamma di azioni proposte in questi e in altri settori formino un insieme coerente e coordinato.

Il meccanismo di controllo prevede che gli Stati membri presentino piani nazionali integrati per l'energia e il clima per i loro obiettivi, politiche e misure concernenti tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia (sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività), inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'assorbimento dai pozzi, come pure le politiche e misure connesse a loro volta all'accordo di Parigi, all'UNFCCC. Tali piani coprirebbero il periodo 2021-2030 (e sarebbero rinnovati per ogni periodo successivo di dieci anni), anche con una prospettiva fino al 2050 e oltre, se del caso. Gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare progetti di piani entro il 1° gennaio 2018, piani finali entro il 1° gennaio 2019, progetti di piani aggiornati entro il 1° gennaio 2023 e piani aggiornati finali entro il 1° gennaio 2024; successivamente, i progetti di piani finali e aggiornati sarebbero presentati ogni dieci anni.

Inoltre, il regolamento introduce relazioni intermedie nazionali biennali integrate sull'energia e il clima, che gli Stati membri presenteranno alla Commissione (la prima relazione di questo tipo è prevista per il 15 marzo 2021) sulla base di un modello per le relazioni da definire in una fase successiva e utilizzando indicatori chiave, nonché relazioni annuali, qualora ciò sia necessario per rispettare gli impegni internazionali assunti. Questo esercizio di comunicazione dovrebbe sostituire e semplificare quasi tutti gli obblighi esistenti in materia di relazioni nella legislazione dell'UE riguardante energia e clima. Inoltre, dovrebbero essere mantenuti i sistemi d'inventario nazionali e dell'Unione per la stima delle emissioni di gas a effetto serra e dell'assorbimento dai pozzi. Le relazioni dovrebbero essere trasmesse tramite una piattaforma di comunicazione elettronica, che si baserà sulle procedure vigenti in materia di comunicazione e su banche dati.

Sono proposti orientamenti ai fini della "procedura per definire il contributo", per consentire agli Stati membri di definire i loro contributi agli obiettivi per il 2030 nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero fornire proiezioni differenziate per a) le politiche vigenti e b) le politiche previste relativamente alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia almeno fino al 2040. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure incluse nei piani integrati, nonché le interazioni tra le politiche relative alle cinque dimensioni, almeno fino al 2030, e nel contempo confrontare, anche in questo caso, le proiezioni relative alle politiche vigenti e previste.

Un processo iterativo e strutturato tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbe mantenere sulla buona strada il conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Ciò comprenderebbe un sistema di monitoraggio da parte della Commissione e, se necessario, raccomandazioni della Commissione che gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione, tenuto conto della natura vincolante di taluni obiettivi a livello di UE. Inoltre, la proposta contiene disposizioni per quanto riguarda la cooperazione regionale e la partecipazione dei portatori d'interesse nazionali. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, se del caso.

Se, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ritiene che il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia (in particolare gli obiettivi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica) sia a rischio (la questione del "cosa succederebbe se..."), essa può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri e, se del caso, adottare misure aggiuntive a livello dell'Unione.

Per le energie rinnovabili (quando esiste un obiettivo vincolante dell'UE), tali misure aggiuntive possono includere un obbligo collettivo per gli Stati membri di adottare misure nazionali, come l'adeguamento delle quote di energie rinnovabili per i settori del riscaldamento e raffreddamento e/o dei trasporti, o il versamento di un contributo ad una piattaforma di finanziamento per le energie rinnovabili a livello dell'Unione. Tale piattaforma potrebbe essere istituita dalla Commissione mediante l'adozione di un atto delegato.

Per l'efficienza energetica (quando è proposto un obiettivo vincolante dell'UE), tali misure aggiuntive dell'Unione possono comprendere il miglioramento dell'efficienza energetica di prodotti, edifici e trasporti.

Per entrambi i settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, la Commissione dovrebbe valutare nel 2023 se gli sforzi sono sufficienti, unitamente alle corrispondenti misure aggiuntive da attuarsi entro il 2024.

Sarebbe istituito un comitato dell'Unione dell'energia (in sostituzione dell'attuale comitato sui cambiamenti climatici e di altri comitati, ove necessario) e il riesame del regolamento sarebbe previsto nel 2026.

La proposta contiene "disposizioni speculari" riguardanti traguardi e obiettivi contenuti in diversi atti legislativi dell'UE nel settore della politica energetica, nonché in varie proposte legislative nel settore della politica dell'energia e del clima recentemente presentate dalla Commissione². Occorre pertanto garantire coerenza nel corso dell'intero processo negoziale tra tali disposizioni speculari contenute in tutte le altre proposte legislative in questione (cfr. nota in calce) e nella presente proposta sulla governance.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'**inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura** nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ("LULUCF")
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle **riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra** a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ("ESR")
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'**energia da fonti rinnovabili** (rifusione)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la **sicurezza dell'approvvigionamento di gas** e che abroga il regolamento n 994/2010
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'**efficienza energetica**
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla **prestazione energetica nell'edilizia**
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla **preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica** e che abroga la direttiva 2005/89/CE

II. SCAMBIO DI OPINIONI

Si invitano i ministri a condividere le loro opinioni iniziali³ sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", in particolare:

- come compiere, in linea con la dichiarazione comune⁴, progressi sostanziali e, ove possibile, realizzare il pacchetto prima della fine del 2017;
- come garantire al meglio le sinergie fondamentali, anche istituzionali, dell'approccio globale;
- come utilizzare al meglio la cooperazione regionale per facilitare la transizione.

³ Nota: si invitano le delegazioni ad inviare il loro contributo per iscritto, per consentire ai ministri di concentrarsi sui messaggi principali.

⁴ Cfr. doc. 15375/16.